

## ALAS, Disoccupazione Lavoratori Autonomi Spettacolo: nuove istruzioni INPS

I lavoratori autonomi dello spettacolo che perdono il lavoro dal 1° gennaio 2022, hanno diritto all'indennità di disoccupazione ALAS. (Fonte: <https://www.lavoroediritti.com/>)



Dal 2022 è possibile ottenere la nuova indennità di disoccupazione ALAS per i lavoratori autonomi dello spettacolo. L'indennità in particolare scatta per gli eventi di disoccupazione avvenuti a far data dal 1° gennaio 2022 e viene erogata per un massimo di sei mesi per un importo pari, in linea di massima, al 75% del reddito percepito nell'anno precedente alla domanda.

Per fruire dell'indennità ALAS i potenziali beneficiari devono presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

**Aggiornamento:** aggiorniamo questa guida con il **messaggio 30 maggio 2022, n. 2260** con il quale l'INPS fornisce informazioni relative alle istruzioni operative e contabili e alle riduzioni previste sul pagamento della contribuzione aggiuntiva ALAS per datori di lavoro/committenti.

### Indice dei contenuti

- [Indennità di disoccupazione ALAS cos'è e come funziona](#)
  - [A chi spetta](#)
  - [Quali sono i requisiti richiesti](#)
  - [Quanto spetta e per quanto tempo dura la disoccupazione ALAS](#)
- [Disoccupazione lavoratori dello spettacolo, decorrenza](#)
- [Disoccupazione lavoratori dello spettacolo, decadenza](#)
- [Istruzioni sul contributo aggiuntivo 2% per ALAS](#)

## **Indennità di disoccupazione ALAS cos'è e come funziona**

Il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) ha introdotto una nuova indennità di disoccupazione denominata ALAS rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.

A copertura di questa nuova prestazione è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2% a carico dei datori di lavoro/committenti. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro/committenti, che instaurano rapporti di lavoro autonomo con i lavoratori come sopra individuati, sono tenuti a versare anche la contribuzione di finanziamento dell'indennità ALAS.

### **A chi spetta**

L'indennità di disoccupazione ALAS è destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo. Sono, pertanto, destinatari della nuova prestazione ALAS:

- i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 182/1997;
- autonomi "esercenti attività musicali".

### **Quali sono i requisiti richiesti**

L'indennità ALAS è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
- avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

### **Quanto spetta e per quanto tempo dura la disoccupazione ALAS**

L'indennità ALAS è rapportata:

- al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno civile precedente;

- diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.

Nell'ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore abbia beneficiato della relativa prestazione, quest'ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura dell'indennità ALAS.

L'indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2021, all'importo di 1.227,55 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell'ALAS è pari al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro. L'indennità ALAS non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021.

L'ALAS è quindi corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo

### **Disoccupazione lavoratori dello spettacolo, decorrenza**

L'indennità ALAS spetta a decorrere:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno, ma entro il 68esimo;
- dall'ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

### **Disoccupazione lavoratori dello spettacolo, decadenza**

Il beneficiario dell'indennità ALAS decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:

- titolarità di trattamento pensionistico diretto;
- essere beneficiario del Reddito di cittadinanza;
- titolarità di altra prestazione di disoccupazione, quale NASpl, DIS-COLL;
- infine nei casi di acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità ALAS.

## Istruzioni sul contributo aggiuntivo 2% per ALAS

Dal mese di gennaio del 2022 i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo e/o di collaborazione con i lavoratori che:

- prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- prestano attività a tempo determinato al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
- sono esercenti attività musicali

devono versare la contribuzione di finanziamento dell'indennità ALAS. La misura del contributo è stata pertanto fissata nella misura del 2% del compenso lordo giornaliero.

Con il [messaggio 30 maggio 2022, n. 2260](#) l'INPS fornisce le istruzioni operative e contabili e le riduzioni previste sul pagamento della contribuzione aggiuntiva ALAS per datori di lavoro/committenti.